



Ordinanza Municipale,

concernente le disposizioni in caso di nevicate o di gelo

Il Municipio di Curio, richiamato l'art. 107 e 192 della vigente LOC e tutti gli altri disposti di legge in concreto applicabili,

ordina:

1. *È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.*
2. *Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.***
3. *I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.***
4. *È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.*
5. *Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.*
6. *Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.*

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Lod. Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Curio

Il Sindaco

Gianni Nava



Il Segretario

Stefano Schira